



2024/1839

4.7.2024

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1839 DELLA COMMISSIONE**

**del 3 luglio 2024**

**che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 sopprimendo *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. come fonte dell'additivo per mangimi estratto di quebracho rosso**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza estratto di quebracho rosso ottenuto da *Schinopsis balansae* Engl. o *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. è stata autorizzata per 10 anni come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 della Commissione <sup>(2)</sup>.
- (2) La sostanza estratto di quebracho rosso ottenuto da *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. è stata tuttavia erroneamente inclusa nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 nonostante non fosse presente nella domanda di autorizzazione.
- (3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l'intero allegato di tale regolamento di esecuzione.
- (4) Al fine di impedire la possibile immissione sul mercato dell'additivo per mangimi estratto di quebracho rosso ottenuto da *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. a seguito dell'errore contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (5) Per tutelare il legittimo affidamento degli operatori del settore dei mangimi originato dall'errata autorizzazione dell'additivo per mangimi estratto di quebracho rosso ottenuto da *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl., è opportuno prevedere un breve periodo transitorio per consentire a tali operatori di adeguarsi alla rettifica introdotta dal presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 è così rettificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:  
**«Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 della Commissione, del 20 dicembre 2023, relativo all'autorizzazione dell'estratto di quebracho rosso ottenuto da *Schinopsis balansae* Engl. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali»;**
- 2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2846 della Commissione, del 20 dicembre 2023, relativo all'autorizzazione dell'estratto di quebracho rosso ottenuto da *Schinopsis balansae* Engl. o *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2023/2846, 21.12.2023, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2023/2846/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2846/oj)).

*Articolo 2***Misure transitorie**

L'additivo per mangimi estratto di quebracho rosso ottenuto da *Schinopsis lorentzii* (Griseb.) Engl. e le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 5 agosto 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 5 luglio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino al 5 gennaio 2025.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2024

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo per mangimi	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
<b>Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: aromatizzanti</b>								
<b>2b2972-ex</b>	Estratto di quebracho rosso	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Estratto ottenuto dal legno di <i>Schinopsis balansae</i> Engl.</p> <p>Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Estratto di tannini condensati di quebracho rosso</p> <p>Estratto ottenuto dal legno di <i>Schinopsis balansae</i> Engl. tramite l'utilizzo di vapore sotto pressione, ulteriore filtrazione, concentrazione ed essiccazione a spruzzo della soluzione concentrata secondo la definizione del Consiglio d'Europa <sup>(1)</sup>.</p> <p>Specifiche</p> <p>Tannini condensati: 70–87 %</p> <p>Numero FEMA: 2972</p> <p><b>Metodo di analisi</b> <sup>(2)</sup></p> <p>Per la quantificazione dei tannini condensati (marcatore fitochimico) nell'additivo per mangimi: analisi gravimetrica indiretta degli agenti concianti attraverso fissaggio dei composti assorbenti in polvere di pelle a basso contenuto di cromo — ISO 14088</p>	Tacchini da ingrasso	-	-	540	<ol style="list-style-type: none"> <li>L'additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</li> <li>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</li> <li>La miscela di estratto di quebracho rosso con altri additivi botanici è consentita purché le quantità di tannini condensati nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti siano inferiori alla quantità risultante dall'utilizzo di un unico additivo al livello massimo o raccomandato per la specie o categoria di animali.</li> <li>Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premi-</li> </ol>	10° gennaio 2034
			Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso	-	-	400		
			Tutte le specie avicole destinate alla produzione di uova e alla riproduzione	-	-	600		
			Suinetti, suinetti di suidi minori e suini da ingrasso di suidi minori	-	-	720		
			Suini da ingrasso	-	-	860		
			Scrofe	-	-	1 050		
			Vitelli a carne bianca (sostituto del latte)	-	-	1 680		
			Ruminanti da ingrasso, eccetto ovini e caprini	-	-	1 580		
			Ovini e caprini	-	-	1 580		
			Vacche da latte e ruminanti da latte minori, eccetto ovini e caprini da latte	-	-	1 030		
			Conigli	-	-	630		
			Salmonidi e pesci piccoli	-	-	1 810		
			Pesci ornamentali	-	-	3 000		
			Cani	-	-	1 900		
Uccelli ornamentali	-	-	317					
Gatti	-	-	317					

			Altre specie e categorie di animali	-	-	317	sce. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.	
--	--	--	-------------------------------------	---	---	-----	---	--

<sup>(1)</sup> *Natural sources of flavourings* — Relazione n. 2 (2007).

<sup>(2)</sup> Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>